

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, CEDERNA, PROCACCI, RONCHI, TAMINO, TIEZZI

Presentata il 29 ottobre 1990

Diritti delle comunità civiche e dei loro partecipi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dizione « usi civici » esprime com'è noto un più che millenario rapporto tra *cives* e territorio, in cui le popolazioni, in quanto collettività (associazioni, comunità, università...) sono titolari di diritti che riguardano l'utilizzazione delle risorse naturali del territorio.

La storia di questo rapporto — all'interno del quale il singolo utente, mentre « usa » le « risorse naturali collettive » per il suo « utile » contribuisce al tempo stesso a « mantenerle » — è espressione di una cultura, è stato detto, che ha garantito per secoli e secoli la vita delle popolazioni garantendo al tempo stesso la rinnovabilità del bene fondamentale: il territorio inteso come ambiente naturale. Di

fronte quindi al progressivo consumo delle risorse naturali, ed ai conseguenti gravi problemi di equilibrio ecologico planetario oggi al centro dell'attenzione della comunità internazionale (buco nell'ozono, deforestazione, effetto serra, ecc.), la cultura e la pratica degli usi civici superano tanto la logica dello sfruttamento quanto quella del puro conservazionismo ed esprimono compiutamente quella che può considerarsi la legge base dell'ecologia: la rinnovabilità delle risorse e del territorio.

Soggetto e presidio di questa cultura sono state nel corso dei secoli le comunità civiche.

La presente proposta di legge è volta pertanto ad esaltare la vita e l'attività

delle comunità, a regolare i diritti dei loro partecipi ed a tutelare la destinazione dei loro beni.

In particolare l'articolo 1 definisce la comunità civica nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi nonché i requisiti previsti per farne parte.

Gli articoli 2, 3 e 4 illustrano il regime giuridico delle proprietà collettive prevedendo tra l'altro il trasferimento al demanio collettivo delle terre del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

L'articolo 5 prevede i modi di accertamento dell'esistenza e consistenza dei demani collettivi, mentre l'articolo 6 intende favorire l'estendersi delle proprietà

collettive tanto ad opera di gruppi o comunità quanto per l'opera di programmazione dell'ente regionale.

Gli articoli 7 ed 8 regolano il funzionamento degli organi delle comunità civiche e i diritti dei partecipi.

La destinazione, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio comune sono regolate dagli articoli 9, 10, 11 e 12.

A favore dell'attività economica delle comunità l'articolo 13 prevede tanto facilitazioni fiscali quanto contributi finanziari per l'utilizzo agro-forestale delle terre.

L'articolo 14 afferma infine il principio, anche giuridico, della tutela delle tradizioni culturali delle comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono comunità civiche quei gruppi o collettività di persone cui appartengono in comunione indivisa terre in regime di demanio collettivo o diritti civici di godimento su terre altrui.

2. L'appartenenza di una persona ad una comunità civica è determinata sulla base della sua residenza o in qualunque altro modo previsto dalla legge.

ART. 2.

1. Le comunità civiche e i singoli partecipi hanno il possesso e il godimento delle proprie terre; queste non possono formare oggetto di privata appropriazione, né per atto tra vivi, né per causa di morte, né per effetto di usucapione, né per effetto di espropriazione forzata, ma devono essere utilizzate secondo la destinazione loro conferita in base alla legge.

2. I diritti civici di godimento su terre private vanno accertati e liquidati mediante assegnazione alla comunità, in demanio collettivo, di una quota delle terre gravate.

3. Le terre del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, gravate da diritti civici di godimento a favore di una determinata comunità, si considerano fin dall'origine di demanio collettivo e sono trasferite nel possesso della comunità.

ART. 3.

1. La destinazione d'uso delle terre del demanio collettivo è esclusivamente agraria o silvo-pastorale.

2. Sono consentite utilizzazioni diverse soltanto per aree limitate, previa appro-

vazione di particolari progetti di gestione e per periodi di tempo determinati, di regola non rinnovabili; essi debbono garantire il rispetto delle risorse agro-silvo-pastorali esistenti o il loro ripristino al termine del periodo considerato.

ART. 4.

1. Per ragioni connesse alla propria esistenza e previa approvazione di particolari progetti di utilizzo incompatibili con la destinazione del suolo, le comunità civiche possono mettere in vendita limitate porzioni del proprio demanio; la relativa decisione ha effetto soltanto dopo speciale motivata approvazione da parte delle regioni.

2. I fondi oggetto di usurpazione da parte di terzi debbono sempre essere restituiti alla comunità proprietaria insieme con i fabbricati che vi insistono; ove non sia possibile o conveniente il ripristino della destinazione originaria del suolo, gli uni e gli altri sono utilizzati per i bisogni della comunità e non possono formare oggetto di alienazione per almeno vent'anni.

3. Le entrate in conto capitale debbono essere utilizzate per acquistare nuove terre da sottoporre al regime del demanio collettivo.

ART. 5.

1. Ogni comunità ha diritto al riconoscimento dei presupposti della propria esistenza; pertanto, qualunque interessato, singolo o associato, ha diritto di chiedere ed ottenere in tempi ragionevoli l'accertamento dell'esistenza e della consistenza di un dato demanio collettivo o di una sua parte.

2. Nell'interesse di un gruppo o di una comunità, gli organi competenti possono procedere all'accertamento di cui al comma 1 anche d'ufficio.

3. È vietato programmare gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 secondo

criteri di discrezionalità politica; ogni procedimento deve svolgersi secondo legittime procedure, con il rispetto del contraddittorio fra la comunità proprietaria, eventualmente rappresentata da un commissario *ad acta*, e tutti i controinteressati.

4. Contro i provvedimenti amministrativi che concludano il procedimento per l'accertamento di cui ai commi precedenti, ogni interessato ha azione giurisdizionale a tutela dei propri diritti.

5. Le spese dell'istruttoria sono anticipate dall'ente o dall'organo cui fa carico l'accertamento; essi dopo la conclusione del procedimento possono rivalersi sulle parti soccombenti.

6. Principi analoghi si applicano per l'accertamento e la liquidazione degli usi civici su terre private.

ART. 6.

1. Ogni gruppo o comunità ha diritto di costituirsi in comunità civica, sottoponendo il proprio patrimonio fondiario al regime del demanio collettivo.

2. Le leggi regionali possono stabilire una superficie minima delle terre da sottoporre al regime demaniale e un numero minimo iniziale di associati per la costituzione di una comunità civica.

ART. 7.

1. Ogni comunità ha diritto a costituire un organo, in grado di rappresentarla e di manifestarne la volontà.

2. L'elezione dell'organo rappresentativo ha luogo secondo regole e tempi che assicurino la presenza e il voto della maggioranza dei partecipi, senza distinzione di sesso o di funzioni.

3. Le regole elettorali, quelle di organizzazione e quelle di funzionamento dell'organo rappresentativo sono poste dalla comunità medesima e approvate dalle regioni; esse assicurano adeguati poteri di vigilanza e di intervento alla regione o all'ente da questa delegato.

4. Il regolamento assicura ad ogni partecipante il diritto di accedere ai documenti della comunità nonché il diritto di comunicare nelle forme e nei tempi opportuni con gli altri partecipi.

ART. 8.

1. Ogni comunità, mediante i suoi organi rappresentativi, ha diritto ad avere dalla pubblica amministrazione senza spesa e in tempo reale tutte le informazioni e i documenti necessari all'esercizio dei propri diritti.

2. Ogni comunità ed ogni partecipante hanno diritto di agire in giudizio per la tutela ordinaria del patrimonio comune.

ART. 9.

1. Ogni comunità ed ogni partecipante hanno diritto all'utilizzo del patrimonio comune.

2. Ogni comunità ha diritto di progettare di sua iniziativa e mediante professionisti di sua scelta l'utilizzo in forma organizzata del proprio patrimonio, tenendo conto della sua destinazione e dei limiti derivanti dalla pianificazione pubblica di ogni livello.

3. Ogni proposta progettuale proveniente dalle comunità è soggetta all'approvazione dell'ente di tutela.

4. Ogni comunità ha comunque diritto di rivalsa sulla regione per le spese di progettazione.

ART. 10.

1. Ogni comunità ha in ogni tempo diritto di veto sulle diverse destinazioni e sulle differenti modalità di utilizzo del proprio patrimonio, proposti o disposti in altra sede.

ART. 11.

1. Gli utilizzi individuali sono esercitati nelle forme e nelle misure consuete.

dinarie e sono disciplinati dalla comunità con apposito regolamento.

2. Ogni volta che l'utilizzo in forma organizzata del patrimonio collettivo comprime o esclude gli utilizzi individuali, questi debbono trovare riconoscimento per equivalente; il relativo progetto deve essere approvato dall'assemblea dei partecipi con maggioranza qualificata.

ART. 12.

1. Ogni comunità civica ha diritto di gestire direttamente in forma organizzata il proprio patrimonio ovvero di darlo in tutto o in parte per la gestione a terzi in concessione onerosa.

2. La concessione delle terre a terzi è disposta dalla comunità, sulla base di una procedura concorsuale garantita.

3. Ogni partecipe ha diritto di concorrere da solo o in associazione con altri alla gara per la concessione delle terre.

4. Sono titoli prioritari di concessione: per tutti, l'appartenenza alla comunità concedente; per le associazioni o cooperative, la mancanza di soci di capitale.

5. Per concorrere alla gara di concessione, le imprese anche cooperative devono essere formate da membri della comunità o garantirne l'assunzione, in caso di necessità, come soci di lavoro o come dipendenti.

6. Nei limiti stabiliti dalle leggi di bilancio, la regione o gli enti da questa delegati prestano ai concessionari le fideiussioni necessarie all'avvio dell'iniziativa.

7. Il rapporto di concessione è risolto di diritto alla prima scadenza, senza possibilità di rinnovo automatico.

8. I corrispettivi di concessione sono impiegati dalle comunità civiche per finanziare nei territori dei rispettivi comuni iniziative di sostegno dell'occupazione, servizi di prima necessità e centri di elaborazione della cultura locale aperti all'esterno; essi non possono essere ripartiti tra i partecipi né capitalizzati o investiti altrimenti.

ART. 13.

1. Le comunità civiche hanno diritto alla consistenza economica del proprio patrimonio contro ogni erosione derivante da imposizioni fiscali.

2. Ogni comunità ha diritto di partecipare prioritariamente alla erogazione dei contributi economici prevista per gli utilizzi agro-forestali delle terre, su progetti di consolidamento e conservazione del suolo da essa stessa promossi.

ART. 14.

1. Ogni comunità ha diritto di far valere in ogni sede la propria specifica tradizione culturale.